



Verbale commissione seggio

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 26 SETTEMBRE 2024

Il giorno 26 settembre 2024 ore 8:00, si è riunito in seduta riservata il Seggio nominato per l'Appalto Specifico indetto da ACI Informatica per la fornitura di licenze utente TABLEAU e della componente "ADVANCED MANAGEMENT" per tableau server comprensiva del servizio di manutenzione e supporto tecnico per 36 mesi nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni.

La presente seduta è svolta in video conferenza attraverso l'utilizzo dello strumento meet di Google che consente ai membri del Seggio di partecipare da remoto, nel rispetto e nella garanzia della riservatezza delle comunicazioni e della trasparenza delle operazioni.

Sono quindi collegati i membri del Seggio, ossia il Presidente Sig. Gianluca Romeo Stefani quale Responsabile della struttura Gare Beni e Servizi ICT, il Segretario nonché Membro la Dott.ssa Federica Fiaschetti e il Membro l'Avv. Emanuela Salvatelli, quali funzionari della struttura Gare Beni e Servizi ICT.

La riunione è finalizzata a verificare l'esito dei sub-procedimenti attivati nei confronti delle prime due società in graduatoria provvisoria come da verbale n.5 dell'11 settembre, The Information Lab Italia Srl e VarGroup SpA, per la richiesta di adeguati giustificativi al fine di verificare la congruità dei costi della manodopera ai sensi dell'art.41, commi 13 e 14, D.lgs. 36/2023 e degli oneri della sicurezza dichiarati, nonché a richiedere ad entrambe le suddette Società anche la dichiarazione del codice alfanumerico unico relativo al CCNL applicato, come asserito nelle dichiarazioni integrative all'offerta economica (Allegato 11).

Il Seggio, quindi, procede alla verifica della documentazione presentata dalle suddette Società.

1) The Information Lab Italia Srl

La suddetta Società in data 15/09/2024 ha fatto pervenire la documentazione richiesta con lettera prot. DG//0001426/24 dell'11 settembre 2024 e, pertanto, il Seggio inizia l'esame della stessa.

In particolare, la Società produce quanto segue:

- 1) Il documento in formato .pdf denominato "*Risposta The Information Lab*"
- 2) Il documento denominato "*Servizi di supporto The Information Lab*" con la descrizione delle politiche e le procedure attraverso le quali The Information Lab provvede ad erogare i servizi di supporto per il Software Tableau ai propri clienti.

Dall'esame della documentazione complessivamente prodotta di cui ai precedenti punti 1 e 2, il Seggio rileva che l'operatore economico chiarisce, tra l'altro, che i costi dichiarati in sede di offerta ossia Euro 1,00 per la manodopera ed Euro 1,00 per gli oneri della sicurezza, sono invero *costi connessi al servizio di "supporto tecnico da remoto"* e *considerati quale "costo fisso slegato dai volumi di vendita, che non viene dunque*

ammortizzato e dichiarato verso il cliente finale"; ciò, in quanto i costi stimati per il relativo "team di supporto sono finanziati completamente dal profitto annuo (...) garantito dal ... fatturato di licenze e dai servizi a pagamento premium acquistati da una certa categoria di clienti";

Il Seggio, rileva quindi che la società nel dichiarare in sede di offerta l'importo di Euro 1,00 per entrambi i suddetti costi e nell'evidenziare poi in sede di giustificativi che essi sono invece pari a Euro 0,00, in quanto i servizi a cui si riferiscono sono già ricompresi nei costi fissi legati ai volumi, ha di fatto modificato l'importo valorizzato in sede di offerta.

In merito all'ammissibilità di tale modifica si richiama, quindi, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, *'la modifica dei costi della manodopera introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall'art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50 del 2016' (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624; Cons. Stato, Sez. III, 28 agosto 2023, n. 7982) ... Si è precisato, altresì, il principio secondo cui '... deve pertanto ritenersi che nel corso del giudizio di anomalia, **pur essendo possibili marginali rimodulazioni dei costi della manodopera, non possa per contro procedersi ad una incidente modifica di tali costi, essendo altrimenti vulnerata la ratio dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016' (v. pure Cons. Stato, Sez. V, 16/02/2023, n. 1652; Cons. Stato, Sez. V, 29/11/2022, n. 10470)**' (Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 28 giugno 2024, n. 826).*

Secondo tale orientamento, in altri termini, sussiste il divieto di rettifica dei costi della manodopera – e, per analogia, dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo entrambi richiamati dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – ma non è esclusa una rimodulazione degli stessi nel corso del procedimento di verifica della congruità dell'offerta, laddove l'incidenza di detta rimodulazione sia marginale rispetto al contenuto dell'offerta oggetto d'indagine.

Risulta quindi evidente come gli importi indicati siano particolarmente marginali e, in ogni caso, in conformità a quanto statuito dall'art. 41, comma 14, del Codice, sono stati ritualmente giustificati dall'operatore economico (sul punto, cfr. ex multis, Tar Lazio, Sez. I, 6 agosto 2024, n. 15720; nello stesso senso, vds. altresì il Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 19 luglio 2023, n. 2154 e la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 15 novembre 2023, n. 528).

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate il Seggio ritiene quindi di accettare le giustificazioni rese dall'operatore in punto di costo della manodopera e di oneri della sicurezza in quanto congrue.

2) VarGroup SpA

La suddetta Società, in data 16/09/2024 ha fatto pervenire la documentazione richiesta con lettera prot. DG//0001427/24 dell'11 settembre 2024 e, pertanto, il Seggio inizia l'esame della stessa.

La Società produce il documento denominato "ACI_congruità costi Var Group SpA REV" con il quale fornisce le giustificazioni richieste

Il Seggio, in relazione a quanto dichiarato in punto di costi della manodopera, rileva che la VarGroup, pure avendo dichiarato in sede di offerta un importo pari a Euro 1.100,32 a titolo di costi della manodopera, in sede di giustificativi ha, invece, evidenziato tra l'altro, che:

- i* i servizi di manutenzione e di supporto tecnico che la Stazione appaltante ha ricondotto all'interno dei costi della manodopera sono "integralmente erogati dal Vendor coinvolto, Salesforce, come definito nel documento 'Tableau - Technical Support Policy' in data 10/2022 (https://mkt.tableau.com/legal/tableau_technical_support.pdf) - per tutti i prodotti Tableau oggetto della fornitura. Pertanto, i servizi di manutenzione e supporto tecnico sono inclusi nella quotazione d'acquisto fornita dal Vendor a Var Group SpA e non sono stati conteggiati nei costi della manodopera poiché non attribuibili direttamente alla" stessa VarGroup;
- ii* il costo della manodopera indicato pari ad Euro 1.100,32 è, invece, riferibile ai costi di "governance della fornitura e della gestione amministrativa del contratto".

Alla luce delle suddette dichiarazioni il Seggio rileva che la società nel dichiarare nell'offerta economica presentata l'importo di Euro 1.100,32 quale costo della manodopera e nell'evidenziare poi in sede di giustificativi che l'importo dichiarato di Euro 1.100,32 è da ricondurre in realtà a costi di governance, ha di fatto rimodulato l'importo valorizzato in sede di offerta, avendo sostanzialmente dichiarato di non avere i costi della manodopera per il servizio di supporto tecnico da remoto, come stimati da ACI Informatica con la *lex specialis* di Gara.

In merito all'ammissibilità di tale modifica si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale già menzionato in precedenza (Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 28 giugno 2024, n. 826), al quale ci si riporta integralmente per sinteticità. secondo cui, *'la modifica dei costi della manodopera introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall'art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50 del 2016' (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624; Cons. Stato, Sez. III, 28 agosto 2023, n. 7982) ... Si è precisato, altresì, il principio secondo cui '... deve pertanto ritenersi che nel corso del giudizio di anomalia, pur essendo possibili marginali rimodulazioni dei costi della manodopera, non possa per contro procedersi ad una incidente modifica di tali costi, essendo altrimenti vulnerata la ratio dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016' (v. pure Cons. Stato, Sez. V, 16/02/2023, n. 1652; Cons. Stato, Sez. V, 29/11/2022, n. 10470)" (Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 28 giugno 2024, n. 826).*

Anche in tale circostanza, l'incidenza della rimodulazione operata dall'operatore economico è particolarmente marginale e, in ogni caso, in conformità a quanto statuito dall'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera sono stati ritualmente giustificati dall'operatore economico (sul punto, cfr. *ex multis*, Tar Lazio, Sez. I, 6 agosto 2024, n. 15720; nello stesso senso, vds. altresì il Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 19 luglio 2023, n. 2154 e la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 15 novembre 2023, n. 528

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate il Seggio ritiene quindi di accettare le giustificazioni rese dall'operatore in punto di costo della manodopera in quanto congrue.

- iii. Relativamente, invece agli oneri aziendali della sicurezza, la società **VarGroup** dichiara, tra l'altro, di sostenere costi per un importo di Euro 35,00 rettificando così quanto indicato in sede di offerta economica ossia Euro 3.500,00, precisando che il suddetto importo in sede di offerta è stato inserito per un errore materiale causato da un imprevisto errore di calcolo e specificando, altresì, che il suddetto errore non influisce sulla sostanza della offerta economica presentata e confermando l'immodificabilità della stessa e il relativo ribasso offerto.

In merito all'ammissibilità di tale modifica e con precipuo riferimento all'errore materiale in cui sarebbe incorsa la società nell'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro in sede di offerta, vale richiamare, anche in questa circostanza, un consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, "è onere della stazione appaltante, in presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta di ricercare l'effettiva volontà del concorrente, come nel caso in cui, mediante il ricorso ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore materiale stesso; ciò tanto più quando la correzione dell'errore materiale, rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non sia in grado di comportare alcuna modifica dell'offerta globalmente intesa. Deriva da quanto rilevato che non è ragionevolmente ravvisabile alcuna incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta economica, assoggettabile ad una mera operazione di rettifica del dato numerico non corretto" (vds. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2024, n. 421).

Nel caso di specie, al Seggio non sembra che detto valore possa incidere sulla sostanza dell'offerta economica presentata dalla VarGroup, con l'effetto che detta offerta, così come il relativo ribasso, sono rimasti sostanzialmente immutati, come pure confermato mediante i propri giustificativi e dal conto economico della commessa fornito nel quale sono state dettagliate le componenti di costo e di ricavo, i margini di profittabilità per ciascuna voce di ricavo ed il margine complessivo della commessa.

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, il Seggio ritiene quindi di accettare le giustificazioni rese dall'operatore anche in punto di oneri della sicurezza in quanto congrue.

Per quanto sopra esposto, il Seggio conferma la graduatoria provvisoria come da verbale n. 5 dell'11 settembre 2024 e trasmette al RUP tutti gli atti di gara affinché proceda con i successivi adempimenti.

Alle ore 9,00 terminate le operazioni del Seggio, si dichiara chiusa la seduta.

Presidente: Sig. Gianluca Romeo Stefani

Membro: Avv. Emanuela Salvatelli

Membro /Segretario Dott.ssa Federica Fiaschetti